

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 73° - Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 18 ottobre 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 ottobre 2019, n. 17.

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 ottobre 2019, n. 17.

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2018, n. 17
in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli*

1. All'articolo 4 della legge regionale 12 ottobre 2018, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole “su area privata” sono inserite le parole “e, nel rispetto dei regolamenti comunali, pubblica”;

b) al comma 5 le parole “per cinque anni” sono sostituite dalle parole “per un anno”.

Art. 2.

Rimodulazione pianta organica dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, tenuto conto dell'autonomia statutaria dell'Istituto, nel rispetto dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Istituto in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi in Italia e nell'Unione europea;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nella seguente Tabella A, è rimodulata l'attuale consistenza della dotazione organica dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia in base ai fabbisogni e al vigente sistema di classificazione del personale del comparto non dirigenziale del Contratto collettivo regionale di lavoro della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

TABELLA A

QUALIFICA	CATEGORIA CCRL	DOTAZIONE ORGANICA AT- TUALE	NUOVA DO- TAZIONE OR- GANICA
Operatori	A	0	12
Collaboratori	B	0	1
Istruttori	C	30	3
Funzionari	D	1	1
TOT.		31	17

3. La consistenza della dotazione organica del personale appartenente al ruolo unico della dirigenza regionale è fissata in 1 unità.

4. La dotazione organica totale dell'Istituto è di 18 unità.

5. Alle eccedenze di personale di ruolo, individuate a seguito della rimodulazione della dotazione organica di cui al comma 2, il dirigente responsabile dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia applica le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, immediatamente dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai fini della ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza il dirigente responsabile dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia ed il dirigente generale del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale sono autorizzati a stipulare apposito accordo di mobilità ai sensi del comma 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001.

7. L'accordo di mobilità di cui al comma 6 regola anche la copertura dei posti risultanti vacanti a seguito della nuova dotazione organica.

8. Qualora ne ricorrano le condizioni, le eccedenze e le carenze di personale scaturenti dalla nuova dotazione organica potranno essere regolate col ricorso all'istituto del distacco del personale ai sensi dell'articolo 62 del Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000.

9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Iniziative a valere sulle risorse del Fondo Sicilia

1. All'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1 può essere consentita con rateizzazione semestrale sino ad un massimo di 30 anni, con applicazione di un tasso fisso di interesse annuo pari allo 0,50 punti percentuali.”.

COPIA
NON

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, dopo le parole "in tutti i settori economici" sono aggiunte le parole " , agli enti pubblici regionali che svolgono attività in favore delle imprese operanti nel territorio regionale. L'amministrazione regionale è autorizzata alla conferma ovvero alla stipula dei contratti e delle convenzioni previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I relativi oneri inclusi quelli degli organi preposti rimangono compresi nei compensi previsti dalla convenzione in essere di cui al presente comma".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2019, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al plafond di cui al comma 2 possono accedere anche le imprese che si sono distinte per il sostegno alla famiglia attraverso misure dedicate alla genitorialità, quali titoli di spesa concessi dalle aziende e finalizzati ad acquisire servizi educativi di cura e custodia di figli fino a 14 anni o 18 anni, se disabili, contributi e misure per promuovere iniziative che favoriscano la permanenza nell'occupazione dei genitori lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità o parentale, asili nido aziendali e aree attrezzate per il doposcuola, iniziative aziendali finalizzate all'intrattenimento dei figli dei dipendenti nonché borse di studio per i figli dei propri dipendenti, alle quali la Regione rilascia un certificato denominato "Family plus". Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e con l'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per il rilascio del certificato "Family plus", nel rispetto della normativa vigente in materia."

Art. 4.

Promozione prodotti "made in Sicily"

1. La Regione promuove accordi quadro con soggetti privati con sede in Sicilia, tra cui catene commerciali e alberghiere, per la promozione e commercializzazione di prodotti locali denominati "made in Sicily". L'Assessorato regionale delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per definire i requisiti per il riconoscimento dei prodotti "made in Sicily" oggetto della tutela e promuove un progetto speciale triennale per valorizzare gli stessi prodotti sul mercato internazionale-europeo, sfruttando, tra gli altri, i canali della grande distribuzione e le catene commerciali internazionali.

Art. 5.

Piattaforma informatica multifunzionale "Blockchain" per l'applicazione ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, la Regione promuove la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale "Blockchain" che istituisce un registro pubblico aperto, condiviso, trasparente, sicuro ed immutabile, in grado di garantire la sicurezza ed il controllo dei prodotti alimentari, tracciabilità, rintracciabilità degli stessi e per accrescere la fiducia dei consumatori finali nell'operato delle istituzioni e delle aziende. Per il perseguimento di

COPIA
NON
VALIDA

tali finalità, la Regione adotta e sviluppa una tecnologia basata su un linguaggio crittografico non cancellabile.

2. Le disposizioni attuative relative all'istituzione e al funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia e sentita l'Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Regolarizzazione oneri previdenziali e assistenziali

1. Al pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dei consorzi e delle società d'ambito in liquidazione o in fallimento, accertate dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) per violazioni dell'articolo 2, commi 1 e l-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ove notificate dall'INPS ai commissari straordinari ed ai commissari liquidatori nominati dalla Regione, per il periodo gestionale successivo alla data del 30 settembre 2013 di cui all'articolo 19, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, si provvede a valere dei trasferimenti regionali di cui al comma 1, dell'articolo 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a trattenere, in sede di liquidazione trimestrale dei predetti trasferimenti, le somme occorrenti secondo le indicazioni del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, in proporzione alle partecipazioni sociali di ciascun comune nei consorzi e nelle società d'ambito in liquidazione o in fallimento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, con provvedimento adottato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti provvede alla ripartizione ed imputazione delle somme a carico di ciascun comune facente parte dei consorzi e delle società d'ambito in liquidazione o in fallimento, nonché alla determinazione delle modalità di pagamento delle somme di cui al presente articolo a cura del Dipartimento regionale delle autonomie locali, in nome e per conto di consorzi e di società d'ambito in liquidazione o fallimento, di cui i comuni sono soci. I pagamenti sono effettuati dal Dipartimento regionale delle autonomie locali in favore dell'INPS e/o in favore dei commissari di nomina regionale, nella ipotesi in cui gli stessi abbiano già provveduto a loro carico, previa esibizione di idonea documentazione.

Art. 7.

Disposizioni in materia di Autorità d'Ambito ottimali poste in liquidazione

1. Per gli ATO idrici messi in liquidazione, la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione. Nei casi in cui il bilancio dell'ente presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, ovvero si trovi in condizione di insolvenza, con decreto del Presidente della Regione, su

COPIA
NOTA

proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8

1. Al comma 1 dell'articolo 79 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2019".

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10

1. Alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, nel primo capoverso le parole comprese tra "Entro 60 giorni" e "amministrazioni di appartenenza" sono sostituite dalle parole "L'agenzia di cui all'articolo 62 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, entro il 31 gennaio di ogni anno";

b) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2019 è autorizzata la revisione straordinaria delle aree di cui al presente articolo al fine di allineare la situazione censita a seguito della presente legge all'attuale stato di fatto.";

c) all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari aventi residenza anagrafica effettiva nelle aree da risanare da almeno sei mesi continuativi alla data della costituzione dell'Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina, nonché in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, con esclusione del limite massimo di reddito.

1 ter. I nuclei familiari aventi i requisiti di cui al comma 1 bis, sono inseriti in un'apposita graduatoria da utilizzare a seguito dell'esaurimento delle graduatorie di cui al comma 1.

1 quater. E' consentito l'utilizzo della graduatoria di cui al comma 1 bis pur non essendo esaurita la graduatoria di cui al comma 1 esclusivamente al fine di poter garantire un omogeneo e definitivo sbaraccamento e risanamento ambientale dei singoli ambiti.

1 quinquies. Al fine di scongiurare, nelle more della demolizione il fenomeno della rioccupazione dell'alloggio fatiscente, vengono individuati custodi degli stessi gli assegnatari di immobili costruiti o acquistati con fondi di cui alla presente legge.".

COPIA TR
NON VA

Art. 10.

Istituzione capitolo nelle entrate del bilancio della Regione per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. E' istituito nella parte relativa alle entrate nella rubrica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento ambiente, un capitolo per le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 11.

Utilizzo sabbie

1. Per ridurre i processi di dissipamento delle sabbie individuate nei fondali della Regione, al fine di consentire l'utilizzazione per scopi di ripascimento e di difesa costiera e contrastare conseguentemente i processi erosivi costieri, i bandi di gara e le concessioni prevedono che le sabbie debbano essere prioritariamente utilizzate per interventi di protezione e recupero dei litorali della Regione.

2. Per le concessioni in corso, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a rinegoziare le stesse alla luce delle previsioni di cui al comma 1.

Art. 12.

Percorsi letterari di Sicilia

1. I "Percorsi letterari di Sicilia" accomunano soggetti pubblici e privati in un percorso anche senza continuità territoriale dedicato agli scrittori e alla scrittura e in genere alla crescita culturale delle comunità siciliane. Essi sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, attraverso i quali si raggiungono i luoghi vissuti dagli scrittori siciliani o descritti nelle loro opere e che costituiscono un itinerario che coinvolge i luoghi della cultura, biblioteche, centri storici, caffè letterari, corti e palazzi storici, botteghe storiche, case museo, parchi archeologici, parchi culturali, teatri e cinema, luoghi per eventi e botteghe artigiane, siti archeologici, cantine sociali, enogastronomia, siti naturalistici e strutture per l'accoglienza con i relativi servizi.

2. I "Percorsi letterari di Sicilia", su richiesta del Comitato promotore, sono istituiti e riconosciuti con decreto del Presidente della Regione.

3. Il Comitato promotore è composto dai delegati del Presidente del libero Consorzio comunale, dai sindaci dei comuni interessati nonché da rappresentanti della locale Camera di Commercio; le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dai "Percorsi letterari di Sicilia".

4. Il Comitato promotore presenta al Presidente della Regione, unitamente alla domanda, il disciplinare del "Percorso letterario" contenente il nome, le caratteristiche, le finalità ed il percorso lungo il quale si sviluppa l'itinerario nonché gli standard minimi per l'adesione delle aziende. Il disciplinare detta le linee guida per lo schema organizzativo e gestionale del "Percorso letterario".

5. Il Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.

COPIA
NOTA

6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

Provvedimenti in favore dei lavoratori LSU Almaviva

1. All'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 dopo le parole "31 dicembre 2013" sono aggiunte le parole "; ovvero, in alternativa, si applica l'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5".

2. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 8/2017, nei limiti numerici ivi previsti, trova applicazione anche in favore dei lavoratori già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la Società Almaviva Contact s.p.a. e transitati alla Società Exprivia Projects s.r.l..

Art. 14.

Provvedimenti in favore dei lavoratori ex Pumex

1. I lavoratori ex Pumex, impegnati nei "Progetti obiettivo" di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono trasferiti, nel rispetto del trattamento giuridico ed economico in essere al 31 dicembre 2017, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais s.p.a., alle cui dipendenze rimangono in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5. A tal fine, i lavoratori continuano ad essere utilizzati dal Comune di Lipari per le proprie attività istituzionali.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

Provvedimenti a favore dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili

1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento regionale del lavoro, provvede all'assegnazione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e utilizzati in attività socialmente utili, anche tramite convenzione, presso enti pubblici diversi dall'amministrazione regionale, negli enti nei quali prestano l'attività lavorativa alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 è richiesta dal soggetto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione può essere richiesta anche presso un'amministrazione diversa da quella presso la quale è prestata l'attività previa verifica della disponibilità dell'ente. La Regione e i propri enti sono esclusi dai processi di assegnazione di cui al presente articolo.

3. Al comma 10 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie" sono sostituite dalle parole "nonché del perso-

COPIA
NON

nale inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di Commercio mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dalla normativa vigente".

4. Dall'applicazione del comma 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 16.

Disposizioni urgenti in materia di istruzione, formazione professionale ed enti vigilati

1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10 è vincolato.

2. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53 sono sostituiti dai seguenti:

"2. A decorrere dall'anno scolastico 2020/21 le graduatorie compilate in base al presente articolo entro il 31 agosto sono aggiornate annualmente formando unica graduatoria per ciascuna classe di concorso.

3. Il personale docente non di ruolo che risulti incluso nelle graduatorie già pubblicate per gli anni scolastici precedenti può chiedere, nei termini e con le modalità che saranno indicate nel bando per l'anno scolastico 2020/21, l'aggiornamento del punteggio già attribuito.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2020/21, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, si procede con lo scorrimento delle graduatorie regionali secondo il seguente ordine:

- 1) graduatorie regionali di cui al primo comma del presente articolo;
- 2) graduatorie regionali degli insegnanti abilitati, formate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;
- 3) graduatorie regionali degli insegnanti non abilitati, formate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 34/1990."

3. Il sesto comma dell'articolo 16 della legge regionale n. 53/1976 è abrogato.

4. I commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 sono abrogati.

5. All'articolo 10, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo le parole "(capitolo 372514)" sono aggiunte le parole "ivi compreso l'avvalimento con la forma ed il limite di cui all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni".

COPIA
NON
VALIDA

6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 17.

Modifiche di norme in materia di istruzione e formazione professionale

1. All'articolo 3, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 le parole "dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "dall'emanazione del decreto assessoriale annuale che avvia il procedimento di dimensionamento".

2. Alla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera h) dopo le parole "percorsi formativi" sono aggiunte le parole "previa intesa con l'Amministrazione statale";

b) l'articolo 10 è abrogato;

c) all'articolo 26 la Rubrica è sostituita dalla seguente "Indirizzi e criteri per la costruzione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)";

d) all'articolo 28 la Rubrica è sostituita dalla seguente "Iniziative per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6";

e) all'articolo 39, comma 3, le parole "All'articolo 2" sono sostituite dalle parole "All'articolo 3".

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 le parole "dei minori" sono sostituite dalle parole "degli alunni" e le parole "del minore" sono sostituite dalle parole "dell'alunno disabile".

Art. 18.

Personale del soppresso Istituto superiore di giornalismo

1. Il personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2018, presso l'Istituto superiore di giornalismo estinto per sopravvenuta impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale è inserito nell'albo di cui al comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art. 19.

Comitato regionale per la programmazione sportiva

1. L'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Comitato regionale per la programmazione sportiva

1. Il piano è predisposto dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sulla base delle proposte formulate dal comitato regionale per la programma-

COPIA
NOTA

zione sportiva, istituito con decreto dello stesso Assessore senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

2. Il Comitato è composto:

- a) dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, che lo presiede;
- b) dal dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;
- c) da un rappresentante dell'ANCI Sicilia;
- d) da un rappresentante designato dal CONI Sicilia;
- e) da un rappresentante designato dal CIP Sicilia;
- f) da due atleti designati dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo su indicazione delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle Associazioni benemerite riconosciute dal Coni e dal Cip, sulla base di meriti e risultati sportivi riconosciuti;
- g) da un rappresentante degli enti di promozione sportiva operanti sul territorio siciliano;
- h) da un esperto in medicina sportiva, tesserato della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;
- i) da un tecnico esperto di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte delle persone con disabilità, designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;
- l) da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
- m) da un esperto di diritto sportivo di comprovata esperienza didattica universitaria nel settore, designato dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;
- n) da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e nazionale in materia di impiantistica sportiva;
- o) da un rappresentante designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per tutta la durata della legislatura e la nomina è rinnovabile una sola volta.

COPIA
NON
VALIDA

4. Svolge le funzioni di segretario del Comitato regionale per la programmazione sportiva un dirigente del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo designato dall'Assessore con proprio decreto.

5. Il Comitato regionale per la programmazione sportiva è costituito ed esercita le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno, si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno e decide a maggioranza dei presenti. Può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria per iniziativa del suo Presidente o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti.

6. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di osservatori senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti, associazioni, esperti, atleti ed ex atleti.

7. I comuni, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane possono inoltrare proposte al Comitato di cui al presente articolo ai fini della formulazione del Piano.”.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.

Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche

1. All’articolo 22 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola “destagionalizzazione”, le parole “del calendario turistico” sono soppresse e sono aggiunte le parole “della programmazione artistica anche nel periodo estivo”;

b) al comma 2, dopo le parole “dei servizi comuni” le parole “l’elaborazione dei un calendario unico delle attività artistiche da svolgersi” e le parole “per l’intero anno solare” sono soppresse;

c) al comma 3 le parole “e con l’assessore regionale per l’economia” sono soppresse;

d) il comma 4 è soppresso;

e) al comma 5, le parole “e un calendario annuale degli eventi gestiti direttamente dai comuni” sono soppresse.

2. L’articolo 22 della legge regionale n. 16/2017 si interpreta nel senso che esso trova applicazione per l’allestimento dei teatri storici e delle aree archeologiche ricadenti nei comuni Unesco o di elevato interesse turistico e per la realizzazione degli spettacoli a cura di enti, associazioni e fondazioni teatrali e musicali.

COPIA
NON
VALIDA

Art. 21.

Complesso monumentale "Santa Margherita"

1. Al fine di assicurare la salvaguardia e la conservazione del bene monumentale in atto in grave stato di abbandono, l'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento è autorizzata a trasferire al patrimonio indisponibile della Regione il complesso monumentale "Santa Margherita", sito in Sciacca, comprensivo di tutti i beni in esso contenuti, affinché esso sia utilizzato esclusivamente come museo regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17.

Art. 22.

Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono sostituiti dal seguente:

"2. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria della popolazione detenuta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute adotta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, previo parere della Commissione "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, apposite linee guida, ivi compreso il regime di incompatibilità, per la disciplina dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 con il personale sanitario operante presso gli istituti penitenziari, che prevedano l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, laddove previsto dagli accordi collettivi nazionali di categoria, per lo stesso numero di ore corrispondente a quello oggetto della precedente convenzione intrattenuta con l'amministrazione penitenziaria di riferimento, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti accordi collettivi nazionali."

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23.

Modifiche al paragrafo 5 dello schema dei requisiti delle case di cura private di cui alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39

1. Al paragrafo 5, lettera c), dello schema dei requisiti delle case di cura private di cui alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, dopo le parole "medici ad hoc", le parole "con i requisiti di assistenti" sono soppresse.

Art. 24.

Progetti terapeutici individualizzati

1. Ogni Azienda sanitaria provinciale della Regione è tenuta a destinare almeno lo 0,2 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale al finanziamento di progetti terapeutici individualizzati (PIT) di presa in carico comunitaria, formando la dotazione finanziaria del "Budget di Salute" come definito dal capitolo 8.1 del documento piano delle azioni e dei servizi sociosanitari e del sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie approvato con decreto dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per la fami-

COPIA
NOTA

glia, le politiche sociali e il lavoro del 31 luglio 2017, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

Art. 25.

*Istituzione dello sportello unico per la disabilità
e del portale informatico per la disabilità*

1. Per consentire un adeguato accesso ai servizi sanitari, sociali ed educativi dedicati alle persone con disabilità, la Regione, in collaborazione con gli uffici locali territoriali, organizza, utilizzando proprio personale ed aggiornando il portale informatico, lo Sportello Unico per la Disabilità, avente il compito di assicurare un servizio di informazione e orientamento in ordine al panorama normativo, ai servizi erogati dalla Regione e dagli altri enti territoriali nonché quello di provvedere al disbrigo di pratiche amministrativo-burocratiche in favore dei soggetti con disabilità e dei loro familiari.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, i comuni e gli enti locali che erogano servizi sanitari e/o socio – educativi provvedono, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare e comunicare allo Sportello Unico per la Disabilità l'ufficio interno chiamato a dialogare e coadiuvare lo sportello regionale nelle sue funzioni ed attività.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26.

*Autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 22
della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8*

1. Per le finalità di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche e integrazioni (Missione 13, Programma 7, capitolo 412016), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è incrementata di euro 654.355 per l'esercizio finanziario 2019 e di euro 1.115.623,33 per l'esercizio finanziario 2020. Per le medesime finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 2.000 migliaia di euro.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse a valere del Fondo sanitario regionale.

Art. 27.

Resais s.p.a.

1. La società Resais s.p.a., costituita dall'ente siciliano per l'industria, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, continua ad esercitare, quale società di diritto singolare, anche secondo la disciplina dell'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la gestione dei servizi di in-

COPIA
NOTA

teresse generale per la Regione, già individuati dalla predetta legge regionale e dalle altre successive specifiche disposizioni legislative regionali vigenti. Per tali finalità il socio Regione è autorizzato a prorogarne la durata per un periodo uguale a quello in atto previsto dallo Statuto. All'articolo 23, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 le parole "entro il 30 giugno 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2019".

Art. 28.

Disposizioni in materia di Riscossione Sicilia s.p.a.

1. L'Assessorato regionale per l'economia, Dipartimento regionale delle finanze, è autorizzato a compensare le posizioni debitorie e creditorie certe liquide ed esigibili alla data di entrata in vigore della presente legge con Riscossione Sicilia s.p.a. ed a rateizzare il debito residuo in dieci anni con l'applicazione del tasso di interesse legale. Non trovano applicazione le sanzioni per mancato o ritardato riversamento nell'ipotesi di estinzione del debito da parte di Riscossione Sicilia s.p.a. per compensazione e rateizzazione di cui al presente articolo.

Art. 29.

Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù

1. Al fine di assicurare l'assistenza sanitaria alla popolazione residente nel bacino territoriale di riferimento, la Fondazione "Istituto G. Giglio" di Cefalù continua a garantire l'erogazione dei L.E.A. di pertinenza di un D.E.A. di I livello. Per le medesime finalità, la Regione continua a garantire, anche nelle more della individuazione del partner privato che dovrà avvenire entro ventiquattro mesi, in coerenza con le proprie finalità statutarie, il finanziamento del relativo contratto di negoziazione dei volumi delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30.

Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono abrogati.

Art. 31.

Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21

1. All'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

COPIA
NON

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2020.”;

b) al comma 3 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e le parole "dall'1 gennaio 2019" sono sostituite dalle parole "dall'1 gennaio 2021".

2. Tutti i soggetti, già inclusi nelle graduatorie, devono presentare, al fine del mantenimento delle agevolazioni, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal beneficio, dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'iscrizione al Registro delle imprese e l'insussistenza di procedure fallimentari o concordatarie.

Art. 32.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "14 aprile 2016, n. 16" sono sostituite dalle parole "14 aprile 2006, n. 16";

b) le parole "e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33" sono soppresse.

Art. 33.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 ottobre 2019.

Assessore regionale per l'economia

MUSUMECI

ARMAO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b):

L'articolo 4 della legge regionale 12 ottobre 2018, n. 17, recante "Vendita diretta dei prodotti agricoli.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«**Compiti dei comuni.** - 1. I comuni riservano ai soggetti di cui all'articolo 1 fino al venti per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate al commercio al dettaglio o di altre aree pubbliche espressamente individuate dal comune, fatte salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di incentivare la promozione agricola e la fruizione territoriale, i comuni individuano tali aree in pari misura nel centro abitato e in frazioni e/o borghi rurali ad essi collegati. I comuni riservano altresì ai soggetti di cui all'articolo 1 fino al venti per cento della superficie dei mercati all'ingrosso, qualora aperti alla vendita diretta al consumatore, fatte salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di mercati conformi ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007 e riservati agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta.

3. In attuazione dei principi di cui all'articolo 41 della Costituzione è fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli, anche attraverso le associazioni di produttori e di categoria, di costituire mercati riservati alla vendita diretta su area privata e, nel rispetto dei regolamenti comunali, pubblica, purché nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

4. I comuni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, adottano il disciplinare di mercato di cui all'articolo 4, comma 3 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007 con il quale definiscono le modalità di vendita nei mercati, l'attività di controllo nonché criteri e prescrizioni cui attenersi nella individuazione delle aree da destinare alla vendita diretta di cui al comma 2.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 1, che esercitano la vendita diretta, che violano le disposizioni di prevalenza previste dalla norma vigente, accertate dalle autorità di polizia, si applica la sanzione della inibizione per un anno dalla attività di vendita diretta. La medesima sanzione è applicata all'associazione di produttori e di categoria organizzatrice della vendita diretta per omessa vigilanza.».

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 97 della Costituzione italiana così recita:

«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. - I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».

Nota all'art. 2, comma 2:

L'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." così dispone:

«Finalità ed ambito di applicazione. - 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.».

Nota all'art. 2, commi 5 e 6:

L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche." così dispone:

«Eccedenze di personale e mobilità collettiva - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'in-

dennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.».

Nota all'art. 2, comma 8:

Per l'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." vedi nota all'art. 2, comma 2.

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Rinegoziazione di mutui. *Recupero opere ed impianti di carattere sportivo.* - 1. Al fine di non disperdere le opere e gli impianti a carattere sportivo realizzati per l'incremento del turismo e la valorizzazione del territorio e di limitare le perdite sulle agevolazioni concesse, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a consentire agli istituti gestori del fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, la rinegoziazione con nuovi mutuatari dei mutui già concessi, per la parte delle rate a scadere alla data di entrata in vigore della presente legge, portando a decurtazione del fondo di rotazione l'importo corrispondente alle rate scadute, agli interessi ed alle spese.

1 bis. La rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1 può essere consentita con rateizzazione semestrale sino ad un massimo di 30 anni, con applicazione di un tasso fisso di interesse annuo pari allo 0,50 punti percentuali.

2. L'intervento di cui al comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che la struttura o l'opera risulti completata alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) che il nuovo mutuatario sia esclusivamente un ente locale che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenti istanza all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, contenente l'impegno a rendere l'opera e gli impianti immediatamente fruibili secondo la destinazione originaria, l'assunzione a suo carico dei relativi oneri, l'accollo di eventuali ulteriori debiti contratti dal precedente mutuatario per la realizzazione dell'opera o dell'impianto.».

Nota all'art. 3, commi 2 e 3:

L'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Agevolazioni al credito in favore delle imprese. - 1. Le risorse di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60 sono confermate nella titolarità della Regione siciliana che subentra, ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella convenzione in essere stipulata con IRFIS FinSicilia per l'utilizzo delle suddette risorse. L'Assessorato regionale dell'economia stipula atti integrativi della suddetta convenzione per i necessari adeguamenti, al fine di destinare le suddette risorse esclusivamente alle finalità di sostegno e agevolazione del credito, mediante forme di convenzione e compartecipazione con i Confidi ed altri enti pubblici regionali del settore del credito, alle imprese operanti in Sicilia in tutti i settori economici, agli enti pubblici regionali che svolgono attività in favore delle imprese operanti nel territorio regionale. L'amministrazione regionale è autorizzata alla conferma ovvero alla stipula dei contratti e delle convenzioni previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I relativi oneri inclusi quelli degli organi preposti rimangono compresi nei compensi previsti dalla convenzione in essere di cui al presente comma.

2. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. Con il medesimo decreto è individuato il plafond da destinare a interventi per il sostegno alle imprese giovanili, alle start up, all'imprenditoria femminile e alle imprese d'innovazione, tra cui quelle che utilizzano la tecnologia blockchain, e per lo sviluppo dei processi di industria 4.0 nonché alle imprese vittime di usura o di estorsione e al microcredito.

2 bis. Al plafond di cui al comma 2 possono accedere anche le imprese che si sono distinte per il sostegno alla famiglia attraverso misure dedicate alla genitorialità, quali titoli di spesa concessi dalle aziende e finalizzati ad acquisire servizi educativi di cura e custodia di figli fino a 14 anni o 18 anni, se disabili, contributi e misure per promuovere iniziative che favoriscano la permanenza nell'occupazione dei genitori lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità o parentale, asili nido aziendali e aree attrezzate per il doposcuola, iniziative aziendali finalizzate all'intrattenimento dei figli dei dipendenti nonché borse di studio per i figli dei propri dipendenti, alle quali la Regione rilascia un certificato denominato "Family plus". Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e con l'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per il rilascio del certificato "Family plus", nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, la lettera b) è abrogata.».

Nota all'art. 5, comma 1:

Il regolamento CE 28 gennaio 2002, n. 178/2002, recante "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea dell'1 febbraio 2002, n. L31.

Note all'art. 6, comma 1:

- I commi 1 e 1-bis dell'articolo 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, recante "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini." così rispettivamente dispongono:

«Art. 2

1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».

- L'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati." così dispone:

«Norme transitorie. - 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 30 giugno 2013 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.

2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al

30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio.

2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191304. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.

2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2-bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato mediante delibera di giunta, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell'articolo 45 e il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono abrogati.

3. In ragione dell'estinzione delle società e dei consorzi d'ambito il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere è disciplinato in conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata di quest'ultima non può eccedere la durata dell'appalto esterno. Resta ferma la facoltà della S.R.R. di affidare, anche prima di tale scadenza, la gestione del servizio all'appaltatore individuato ai sensi dell'articolo 15.

5. Nel caso in cui per effetto della modifica degli ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore individuato ai sensi dell'articolo 15, ha luogo alla scadenza dei singoli contratti la cui durata può essere prolungata solo nei casi consentiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.

7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso:

- a) le società d'ambito;
- b) i consorzi d'ambito;
- c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di

gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisprudenziale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

9. Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, le S.R.R. non possono procedere per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad alcuna assunzione.

10. In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali.

11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

12. Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite.

13. Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.»

- L'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. -

1. Per il periodo 2017-2020 la Regione assicura ai comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro annui. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono risorse a valere sul medesimo fondo.

1-bis. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.

1-ter. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1-bis, adotta un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti indicazioni:

- a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare un progetto;
- b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza;
- c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell'ente.

1-quater. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relazione annualmente sul raggiungimento degli obiettivi. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato.

2. (comma abrogato).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota ripartita in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni ed un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2016. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate.

4. Le assegnazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogate a ciascun comune in quattro trimestralità posticipate; l'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. L'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

4-bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.

5. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio, è istituito il Fondo per investimenti dei comuni nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali. Per l'anno 2014 il Fondo ha una dotazione finanziaria di 80.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro destinati ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

6. Il Fondo per investimenti è ripartito tra i comuni tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. Le quote dei trasferimenti di cui al presente comma possono essere destinate al pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accessi dai comuni per il finanziamento di spese di investimento.

7. Per il 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 2.700 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 nonché la somma di 1.300 migliaia di euro per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, capitolo 776404, nonché la somma di 700 migliaia di euro come contributo per l'autonomia sistemazione delle famiglie alluvionate da erogare con le modalità ed entro i limiti previsti dalle O.C.D.P.C. numeri 117/2013, 71/2013 e 35/2013, capitolo 117305. Per le finalità di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6/2009 sono destinate 1.300 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 5.

7-bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

7-ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati dall'Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di:

a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell'anno scolastico 2011-2012 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

7-quater. Nelle more dell'inserimento nel programma di servizio dell'ENAV per il triennio 2016-2018, per l'anno 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 la somma di 1.200 migliaia di euro è destinata al comune di Comiso al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV.

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. I comuni già dichiarati in dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente e quelli che intendano evitare situazioni di dissesto finanziario e agevolare le procedure di riequilibrio economico-finanziario adottate ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, possono richiedere un contributo decennale formalizzando apposita richiesta al Dipartimento regionale delle autonomie locali entro il 30 settembre 2014. Il contributo è assegnato con decreto dirigenziale del Dipartimento regionale delle autonomie locali a ciascun comune sulla base dei criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali. In caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio, il contributo è revocato. Per le finalità del presente comma è assunto un limite di impegno decennale, a decorrere dal 2014, nella misura annua di 1.000 migliaia di euro per i comuni in dissesto e di 4.000 migliaia di euro per i comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario.

11. La Regione, con la legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, introduce eventuali misure tendenti a salvaguardare gli equilibri finanziari dei comuni.».

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 79 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari. - 1. L'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari

1. Al fine di provvedere al ripianamento delle gravi situazioni debitorie manifestatesi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge pregiudicanti il regolare funzionamento degli Istituti autonomi case popolari della Sicilia, gli Istituti sono autorizzati a utilizzare, in via straordinaria e non oltre la data del 31 dicembre 2019, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, le somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 non vincolate da programmazione, nonché i proventi delle cessioni degli immobili non residenziali, nella misura massima dell'80 per cento, a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio.

2. L'utilizzazione delle predette risorse è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera di Giunta regionale, che dispone l'obbligo da parte dell'ente beneficiario al reintegro della somma autorizzata a titolo di anticipazione di liquidità, secondo il piano di rientro nella stessa contenuto, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente.».

Nota all'art. 9, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c):

Gli articoli 2 e 5 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, recante "Interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, così rispettivamente dispongono:

«Art. 2

1. La somma di cui all'articolo 1 è destinata alla costruzione o all'acquisto di alloggi ed alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché alla realizzazione di centri sociali polifunzionali.

1-bis. Nel caso di acquisto di nuovi alloggi realizzati da privati, consorzi di cooperative e enti edilizi, si fa riferimento, per i costi, al vigente decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici emanato nel rispetto delle direttive nazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che stabilisce i limiti massimi di costi per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e convenzionata - agevolata nel territorio della Regione. Gli alloggi da acquistare devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche, compresa la convenzione ex articolo 35 della stessa legge.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono riservati ai nuclei familiari insediati nelle aree da risanare.

3. L'agenzia di cui all'articolo 62 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, entro il 31 gennaio di ogni anno, verifica ed integra, sulla base dello stato di attuazione del risanamento, l'ordine di priorità degli interventi a suo tempo stabilito con delibera del consiglio comunale di Messina e predispone, tenendo conto dei diversi tempi di attuazione che la costruzione e l'acquisizione di alloggi presentano, un cronoprogramma degli interventi e delle azioni di risanamento. Il consiglio comunale nei trenta giorni successivi adotta, con propria deliberazione, il nuovo ordine di priorità. Trascorsi i termini sopradetti, il sindaco ne dispone l'attuazione con propria determinazione.

3 bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2019 è autorizzata la revisione straordinaria delle aree di cui al presente articolo al fine di allinea-

re la situazione censita a seguito della presente legge all'attuale stato di fatto.

Art. 5

1. Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari aventi residenza anagrafica effettiva nelle aree da risanare da almeno tre anni continuativi alla data del 31 dicembre 1998, nonché in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, con esclusione del limite massimo di reddito.

1 bis. Gli alloggi sono assegnati ai nuclei familiari aventi residenza anagrafica effettiva nelle aree da risanare da almeno sei mesi continuativi alla data della costituzione dell'Agenzia Comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina, nonché in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, con esclusione del limite massimo di reddito.

1 ter. I nuclei familiari aventi i requisiti di cui al comma 1 bis, sono inseriti in un'apposita graduatoria da utilizzare a seguito dell'esaurimento delle graduatorie di cui al comma 1.

1 quater. E' consentito l'utilizzo della graduatoria di cui al comma 1 bis pur non essendo esaurita la graduatoria di cui al comma 1 esclusivamente al fine di poter garantire un omogeneo e definitivo sbaraccamento e risanamento ambientale dei singoli ambiti.

1 quinquies. Al fine di scongiurare, nelle more della demolizione il fenomeno della rioccupazione dell'alloggio fatiscente, vengono individuati custodi degli stessi gli assegnatari di immobili costruiti o acquistati con fondi di cui alla presente legge.»

Nota all'art. 10, comma 1:

L'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così dispone:

«Sistema sanzionatorio. - 1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sotto-posizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.

6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all'articolo 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.».

Nota all'art. 13, commi 1 e 2:

L'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Provvedimenti in favore dei lavoratori Isu Almamiva. - 1. Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la società Almamiva Contact S.p.A., a seguito di parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego del 24 aprile 2002, nel numero residuo di 149 soggetti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, tenuto conto della quota oraria stipendiale lorda erogata dall'azienda in crisi ad ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013, ovvero, in alternativa, si applica l'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1.200 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.».

Nota all'art. 14, comma 1:

L'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010." così dispone:

«Assegnazioni agli enti locali per il triennio 2010-2012. - 1. Nelle more della definizione dei criteri di riparto della compartecipazione dei singoli comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, prevista dall'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per il triennio 2010-2012 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, a spese di investimento, per una quota non inferiore al 10 per cento, con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

3. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.

4. Per il triennio 2010-2012 le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

5. Le assegnazioni annuali di cui al comma 4 sono destinate a spese d'investimento per una quota pari ad almeno il 10 per cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o della maggior misura deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.

6. La ripartizione delle risorse di cui al comma 4 è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la quota dei trasferimenti a favore dei comuni non capoluogo di provincia la cui composizione territoriale è articolata in quattro o più frazioni con solu-

zione di continuità rispetto al centro abitato principale è incrementata del 5 per cento.

8. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il numero "5 mila" è sostituito con "10 mila".

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 al comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, sostituire il primo numero "50" con "45" e il secondo numero "50" con "55".

10. A carico del fondo di cui al presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, a valere sulle risorse di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a trasferire l'importo di 400 migliaia di euro al comune di Lipari per "Progetti obiettivo", concertati con l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro volti all'utilizzazione dei lavoratori ex "PUMEX".

11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. I comuni nel cui territorio sono ubicate le comunità o strutture di cui al comma 12, entro il 28 febbraio di ciascun anno presentano all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica le istanze di finanziamento dei corrispettivi richiesti dalle comunità per l'anno precedente.

13. Per le richieste relative all'anno 2009 le istanze di finanziamento sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni.».

- Gli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI" così rispettivamente dispongono:

«Art. 4

1. Il personale dipendente degli enti economici regionali AZASI, EMS ed ESPI e delle società a totale partecipazione dagli stessi controllate, al conseguimento dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia, cessa dal relativo rapporto di lavoro.

2. È abrogato l'articolo 17, comma 2, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34.

Art. 5

1. Le società a totale partecipazione degli enti economici regionali di cui all'articolo 4, sono obbligate ad applicare le disposizioni previste dagli articoli 4, 7 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti del proprio personale dipendente in possesso di un'anzianità contributiva ed anagrafica idonea al raggiungimento; al termine dei periodi massimi di fruizione dei benefici contenuti nella predetta normativa, dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le normative previdenziali in materia.».

Nota all'art. 15, comma 1:

L'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Disposizioni in materia di personale precario. - 1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di utilizzazione;
- b) in caso di parità maggior carico familiare;
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.

3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori

di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni del citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dall'1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'articolo 2 della legge regionale n. 24/2000; l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19; l'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.

7. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati.

7-bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente.

7-ter. Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalità previste dai medesimi commi 7 e 9.

8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868 migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività for-

mative, un Fondo straordinario da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'Allegato 3 della presente legge.

12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.

13. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Nota all'art. 15, comma 3:

L'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali.* - 1. In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:

"22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

2. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e le parole "a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2021".

3. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole "In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2019".

4. Al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo le parole "dai commi 7 e 17" sono aggiunte le parole "nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24".

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

6. Fermo restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche parttime, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

6-bis. Per i comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, il termine del 31 dicembre 2018 per avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 6 è differito al 31 dicembre 2019, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro.

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali e del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320 e 313319).

9. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedure per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione.

10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni *nonché del personale inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di Commercio mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dalla normativa vigente.*

11. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

13. In deroga al comma 10 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, il personale in servizio nei Consorzi Asi, in atto in liquidazione, se in servizio entro la data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 8/2012 a seguito di procedura ad evidenza pubblica o in forza di specifiche disposizioni di legge, transita all'Irsap, mantenendo la medesima tipologia contrattuale.

14. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione. L'Irsap provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato

fino al 31 dicembre 2018 con i soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 5/2014, per i quali è stata dichiarata con sentenza la illegittimità della risoluzione unilaterale dei contratti. Al relativo onere, quantificato in 120 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2018, con le risorse di cui al capitolo 116012.».

Nota all'art. 16, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10, recante "Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia." così dispone:

«Disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale. - 1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio quantificati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad attivare gli interventi a carico del fondo istituito ai sensi e per le finalità del predetto articolo, in conformità con gli istituti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale previsti dalle normative nazionali vigenti e dai contratti di settore e secondo le relative modalità di applicazione.

2. I finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a disporre misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti. A carico del fondo possono altresì essere disposti il pagamento degli oneri di gestione ad esso connessi nonché contributi in favore degli enti bilaterali regionali del settore per le finalità previste dai contratti collettivi di lavoro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adotta con proprio decreto la disciplina sulle modalità operative di gestione del fondo.

4. Con priorità per i soggetti che abbiano un'anzianità di servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi a carico del fondo di cui all'articolo 132 della legge regionale n. 4/2003 trovano applicazione in favore dei dipendenti degli enti di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato, instaurato per le finalità di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché del personale impegnato nei servizi di orientamento e dell'obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli multifunzionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conformità con le vigenti norme nazionali di settore, a carico del fondo possono essere altresì autorizzati, a richiesta dei lavoratori e previa concertazione sindacale, interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del medesimo personale.

6. Nel fondo affluiscono, con provvedimenti del Ragioniere generale, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, le somme impegnate per il Piano regionale dell'offerta formativa cui, a seguito di rendicontazione, non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi delle vigenti disposizioni.».

Nota all'art. 16, commi 2 e 3:

L'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

"A decorrere dall'anno scolastico 1976-77 annualmente entro il 31 dicembre saranno compilate con gli stessi criteri, con le stesse modalità e gli stessi fini di cui al precedente art. 15 graduatorie distinte per classi di concorso nelle quali saranno iscritti coloro che avranno conseguito il prescritto titolo di abilitazione ed abbiano maturato il requisito del servizio prestato per almeno due anni dopo il conseguimento del titolo di studio negli istituti regionali d'arte, scuole medie annesse ed Istituto tecnico femminile di Catania.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2020/21 le graduatorie compilate in base al presente articolo entro il 31 agosto sono aggiornate annualmente formando unica graduatoria per ciascuna classe di concorso.

3. Il personale docente non di ruolo che risulti incluso nelle graduatorie già pubblicate per gli anni scolastici precedenti può chiedere, nei termini e con le modalità che saranno indicate nel bando per l'anno scolastico 2020/21, l'aggiornamento del punteggio già attribuito.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2020/21, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza annuale con contratto di lavoro a tempo determinato, si procede con lo scorrimento delle graduatorie regionali secondo il seguente ordine:

1) graduatorie regionali di cui al primo comma del presente articolo;

2) graduatorie regionali degli insegnanti abilitati, formate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;

3) graduatorie regionali degli insegnanti non abilitati, formate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 34/1990.

L'art. 25 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, è abrogato. 6. (comma abrogato)".

Nota all'art. 16, comma 4:

L'articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, recante "Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Incarichi e supplenze. - 1. Con decorrenza dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi di presidenza e le supplenze annuali del personale insegnante e di quello non insegnante negli istituti e scuole di cui all'articolo 1 sono conferiti sulla base di graduatorie regionali compilate ogni biennio.

2. Alla formulazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi di presidenza e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con apposita ordinanza, da emanarsi sulla scorta della legislazione vigente in materia.

3. (comma abrogato).

4. (comma abrogato)».

Nota all'art. 16, comma 5:

L'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Interventi per l'istruzione e l'edilizia scolastica. - 1. L'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale attua iniziative e progetti in materia di istruzione di ogni ordine e grado, anche universitaria e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), e della formazione professionale, compresi quelli riguardanti l'autonomia scolastica, i valori di legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica, la diffusione dell'identità siciliana, la realizzazione di manifestazioni e gemellaggi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 432.354,75 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 184.509,37 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 184.245,14 euro.

3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a finanziare interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli Istituti scolastici pubblici.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 849.418,98 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 738.037,49 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 736.980,56 euro.

5. Per il finanziamento degli interventi in materia di pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (capitolo 372514) ivi compreso l'avvalimento con la forma ed il limite di cui all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 152.895,42 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 132.846,75 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 132.656,50 euro.

6. Per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 169.883,80 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 147.607,50 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 147.396,11 euro.».

Nota all'art. 17, comma 1:

L'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica. - 1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dal comma 4 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

2. La Conferenza provinciale è composta:

- dal Presidente del libero Consorzio comunale o sindaco metropolitano ovvero da chi ne ha le funzioni, che la presiede;

- dal sindaco del comune capoluogo;

- da 5 rappresentanti del personale direttivo, docente e non docente della scuola eletti dai consigli scolastici provinciali anche al di fuori del proprio seno;

- da un rappresentante dei genitori eletto dal Consiglio scolastico provinciale fra i propri membri;
 - da un rappresentante degli studenti eletto fra i propri componenti dalla Consulta provinciale degli studenti;
 - dai dirigenti dell'Ufficio scolastico territoriale e dal Presidente del Consiglio scolastico provinciale;
 - da 7 sindaci eletti, con voto limitato a 2, dall'assemblea dei sindaci della Provincia convocata dal Presidente del libero Consorzio comunale o sindaco metropolitano.

3. Qualora alla prima convocazione l'assemblea dei sindaci non sia in numero legale, in seconda convocazione, a distanza di un'ora, si può procedere all'elezione dei rappresentanti alla Conferenza con la maggioranza dei presenti. Qualora il Presidente del libero Consorzio comunale o sindaco metropolitano non convochi l'assemblea dei sindaci in tempo utile rispetto alla data di convocazione della Conferenza provinciale, questa è convocata dal sindaco del comune capoluogo di Provincia.

4. Entro 45 giorni dall'emissione del decreto assessoriale annuale che avvia il procedimento di dimensionamento il Presidente del libero Consorzio comunale o sindaco metropolitano ovvero chi ne ha le funzioni convoca la conferenza provinciale. Trascorsi infruttuosamente dieci giorni dalla scadenza la convocazione deve essere fatta dal sindaco del comune del capoluogo di Provincia. In caso di ulteriore inerzia provvede la Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica di cui al presente articolo. La conferenza provinciale è validamente costituita anche nel caso in cui non siano stati designati o eletti tutti i componenti, purché sia assicurata la presenza della metà più uno dei medesimi. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Nella prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.

6. I dirigenti competenti dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alla conferenza provinciale eventuali pareri e proposte degli organi collegiali degli istituti di istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi all'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

7. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è approvato dalla conferenza provinciale entro 90 giorni dall'emanazione del decreto assessoriale annuale che avvia il procedimento di dimensionamento, anche in assenza dei criteri di cui al comma 1.

8. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province diverse allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, è approvato il piano regionale di dimensionamento sulla base dei piani regionali, assicurandone il coordinamento nel rispetto degli organici prestabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e dei parametri di riferimento previsti dalla presente legge, decidendo, ove necessario, sui casi previsti dal comma 8.»

Nota all'art. 17, comma 2, lett. a):

L'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, recante "Disposizioni in materia di diritto allo studio", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Competenze della Regione. - 1. Le competenze della Regione riguardano:

- a) la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;
- b) la programmazione di standard minimi di qualità dell'offerta formativa sul territorio regionale, anche con riferimento all'istruzione e formazione professionale, statale e paritaria;
- c) la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e universitaria anche residenziale;
- d) la programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole;
- e) la predisposizione di uno studio che analizzi i costi standard di sostenibilità per ogni singolo studente;
- f) la determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità;

g) l'assistenza e il supporto alle istituzioni scolastiche e formative previa intesa con il MIUR;

h) l'autorizzazione alla attivazione di nuove scuole e corsi di studio e dei relativi percorsi formativi *previa intesa con l'Amministrazione statale* nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado;

i) la gestione delle scuole dell'infanzia regionali ai sensi della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15;

j) la gestione delle scuole secondarie regionali ai sensi della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 e della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;

k) il riconoscimento, la modifica e la revoca della parità scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 e della legge 10 marzo 2000, n. 62;

l) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti preposti;

m) la regolamentazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, del sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema;

n) l'attivazione di percorsi di istruzione integrati finalizzati al conseguimento, anche in apprendistato, di una qualifica e/o un diploma professionale che consenta la prosecuzione della formazione nel livello di istruzione superiore;

o) la promozione dell'integrazione tra i diversi livelli di istruzione e tra istruzione e formazione professionale, al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, artistica, scientifica e professionale, attraverso interventi che ne valorizzino gli specifici apporti ed assicurino il raccordo con il sistema universitario;

p) la legislazione esclusiva, scorpolata dal presente provvedimento, in materia di formazione professionale degli adulti e relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico (leFP);

q) la programmazione, la promozione e il sostegno dell'offerta formativa e delle attività realizzate dagli istituti tecnici superiori (ITS), e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), incluse le misure per facilitare la creazione di reti sostenibili ed integrate per la stessa formazione tecnica superiore, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

2. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, opera anche nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione in coerenza con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modifiche ed integrazioni.»

Nota all'art. 17, comma 2, lett. c):

L'articolo 26 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, recante "Disposizioni in materia di diritto allo studio", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Indirizzi e criteri per la costruzione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). - 1. L'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato formativo, attraverso l'integrazione tra periodi di formazione in aula e di apprendimento sul posto di lavoro, costituiscono le modalità formative privilegiate per garantire l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali atte a migliorare lo sviluppo della persona e l'occupazione. La Regione, tramite attività di orientamento e di analisi delle competenze, supporta le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle prerogative dei loro organi collegiali, nella predisposizione del percorso più idoneo e coerente con gli indirizzi e le finalità degli studi intrapresi dai discenti tenendo conto delle attitudini e delle aspirazioni espresse da ciascuno.

2. Lo strumento metodologico e didattico dell'alternanza, rivolto agli studenti iscritti all'ultimo triennio degli istituti professionali statali e regionali, degli istituti tecnici e dei licei e all'ultimo biennio degli enti di formazione professionale, accresce la motivazione nello studio e arricchisce la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze specifiche e coerenti con l'indirizzo di studio.

3. La Regione promuove e adotta, secondo la normativa nazionale vigente, il progetto formativo personalizzato per gli istituti professionali ed i centri di formazione professionale.

4. La Regione adotta strumenti di comunicazione atti a diffondere la valenza ed i contenuti dei progetti di alternanza scuola-lavoro anche allo scopo di consentire che gli studenti conoscano quali strumenti, resi disponibili dal Ministero, vigilano sul sistema di alternanza (carta dei diritti e dei doveri; bottone rosso; piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro). La Regione incentiva la cultura imprenditoriale sostenendo progetti formativi per sviluppare competenze teoriche e pratiche di tipo imprenditoriale rispondenti alla vocazione territoriale.

5. Le figure professionali deputate a seguire lo studente nell'attività di alternanza, nel rispetto della normativa nazionale vigente, sono:

a) tutor interno, individuato in un docente della scuola;
b) tutor esterno, individuato dalla struttura ospitante.
6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il tavolo permanente di monitoraggio con il compito di:

a) monitorare e promuovere indagini conoscitive dei percorsi di alternanza che si svolgono nella Regione, anche attraverso la raccolta di segnalazioni volte ad individuare percorsi difformi rispetto alla normativa o gravi violazioni di quanto previsto nel progetto formativo, anche attraverso controlli a campione, con particolare attenzione alle attività svolte nel periodo estivo o di sospensione dell'attività didattica;

b) promozione di buone prassi di alternanza;
c) verifica della partecipazione e coinvolgimento attivo del tessuto imprenditoriale.

7. Il tavolo di cui al comma 6 è composto dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale (USR), da un rappresentante della Consulta provinciale degli studenti in Sicilia e da un rappresentante delle associazioni di categoria.

8. Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale, anche degli adulti e nelle sedi carcerarie, avviene prevedendo le attività di alternanza scuola-lavoro e anche attraverso l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

9. L'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, d'intesa con l'USR, definisce le modalità e le azioni di sostegno alla formazione in apprendistato nei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione del secondo ciclo, anche degli adulti e nelle sedi carcerarie, prevedendo altresì misure di incentivazione e sostegno rivolte alle imprese che partecipano alle esperienze di alternanza scuola-lavoro e apprendistato formativo.

10. Le imprese che intendono avviare un percorso di alternanza scuola-lavoro devono essere in possesso della certificazione antimafia e non devono aver proceduto a licenziamenti collettivi o senza giustificato motivo nei dodici mesi precedenti la stipula dell'accordo relativo al progetto di alternanza con l'istituto scolastico.

11. Allo studente in apprendistato è garantita l'informazione preventiva su diritti e tutele nel mondo del lavoro nelle ore di insegnamento delle materie professionali coinvolte nello stage.

12. Nessun onere economico diretto o indiretto può derivare per lo studente dalla partecipazione a percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro.

13. Agli studenti che partecipano ai percorsi di attività duale è garantita idonea copertura assicurativa prevista dalle normative vigenti.

14. Il piano formativo convenuto contiene le mansioni che gli studenti sono tenuti a svolgere. Nel caso in cui venisse rilevata la difformità tra piano formativo e le mansioni realmente svolte, il dirigente scolastico, anche su segnalazione del tutor interno o degli organi collegiali d'istituto, può rescindere il rapporto con il soggetto ospitante.».

Nota all'art. 17, comma 2, lett. d):

L'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, recante "Disposizioni in materia di diritto allo studio", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Iniziativa per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6.* - 1. La Regione, nell'ottica di attuare il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni, previo confronto con l'ANCI e con le titolate organizzazioni sindacali e di categoria, svolge azioni e conduce interventi nel rispetto delle disposizioni statali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 tesi alla piena realizzazione dei diritti della persona, alla valorizzazione delle differenze di genere, all'integrazione delle diverse culture. In particolare si occupa della gestione dei servizi per:

a) la prima infanzia 0-3 anni (nidi di infanzia e servizi integrativi come definiti dal decreto del Presidente della Regione siciliana 16 maggio 2013, n. 126);

b) la fascia di età 24 e 36 mesi (Sezioni Primavera);
c) la scuola dell'infanzia dai 3 ai 6 anni.

2. La gestione del sistema integrato di cui al comma 1 affinisce ai dipartimenti regionali competenti in materia.

3. Le scuole per l'infanzia non paritarie si attengono alle vigenti disposizioni.

4. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, al fine di dare attuazione in modo integrato e coordinato alle azioni di cui al presente articolo, adotta gli strumen-

ti per l'informazione e la concertazione con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 1, finalizzati alla predisposizione dei servizi sul territorio regionale.

5. Il sistema di educazione e istruzione integrato favorisce, anche in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei genitori della scuola della Regione Sicilia (F.O.R.A.G.S.) di cui al decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia n. 9681 del 31 maggio 2016, un approccio olistico alla famiglia, promuovendo percorsi di genitorialità positiva e servizi di sostegno alle famiglie con evidenti fragilità.».

Nota all'art. 17, comma 2, lett. e):

L'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, recante "Disposizioni in materia di diritto allo studio", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6.* - 1. Nel testo della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 le parole "Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale", le parole "Presidente della Provincia regionale" sono sostituite dalle parole "Presidente del libero Consorzio comunale o sindaco metropolitano", le parole "Provveditore agli studi della provincia" sono sostituite dalle parole "dirigenti dell'Ufficio scolastico territoriale", le parole "Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

2. All'articolo 2, comma 9, della legge regionale n. 6/2000, dopo le parole "in istituti comprensivi," sono inserite le parole "di norma con una popolazione scolastica non inferiore a 300 alunni,".

3. All'articolo 3, dopo il comma 9, della legge regionale n. 6/2000, è aggiunto il seguente:

"9-bis. A i fini della definizione del Piano annuale di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale si avvale della Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica, istituita con decreto dell'Assessore, che interviene, altresì, in via sostitutiva, nell'elaborazione dei piani provinciali non definiti dalle Conferenze provinciali entro il termine annualmente previsto dal decreto assessoriale di cui al comma 1 o approvati dalle stesse in difformità ai parametri fissati".

4. All'articolo 2, comma 11, della legge regionale n. 6/2000, dopo le parole "nei comuni montani" sono aggiunte le parole "e nelle aree interne".

5. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 6/2000, dopo le parole "dal Presidente della Provincia regionale" sono aggiunte le parole "ovvero da chi ne ha le funzioni".

6. All'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 6/2000, le parole "dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "dall'emissione del decreto assessoriale annuale che avvia il procedimento di dimensionamento", dopo parole "il Presidente della Provincia regionale" sono aggiunte le parole "ovvero chi ne ha le funzioni" e le parole "provvede a mezzo di Commissario ad acta l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione" sono sostituite dalle parole "provvede la Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica di cui al presente articolo".».

Nota all'art. 17, comma 3:

L'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, recante "Assessment del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegate alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali.* - 1. I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri.

2. Al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno disabile e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. È delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso.

3. Per assicurare lo svolgimento fino al 31 dicembre 2016 delle attività di cui al comma 1 per l'anno scolastico 2016-2017, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2016, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

4. All'onere per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, determinato sulla base dei fabbisogni e dei costi standard in 19.150 migliaia di euro annui, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, previo ripristino, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6, della legge regionale n. 3/2016, delle autorizzazioni di spesa.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. La relazione indica in particolare le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio di assistenza, i costi sostenuti, l'elencazione dei soggetti materialmente erogatori del servizio di assistenza, le modalità di assegnazione da parte degli enti locali del servizio di assistenza in caso di ricorso a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, la data di inizio e la data di conclusione dell'erogazione del servizio di assistenza. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.».

Nota all'art. 18, comma 1:

L'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assessment del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie." così dispone:

«Società partecipate. - 1. È istituito presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009 (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.

4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché l'IRFIS FinSicilia S.p.A. e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturiti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo all'albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni. L'articolo 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all'Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un'integrazione al piano previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell'albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione.

6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e

secondo le modalità previste dal comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell'ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale.

9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l'eliminazione dei trattamenti difformi ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.

10. È consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).».

Nota all'art. 20, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. e) e comma 2:

L'articolo 22 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 che si annota, risulta il seguente:

«Iniziativa a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche. - 1. Al fine di incrementare l'offerta culturale di qualità, la valorizzazione dei siti di interesse culturale e ampliare la destagionalizzazione (parole soppresse) della programmazione artistica anche nel periodo estivo, la Regione, attraverso l'Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo e l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, promuove e sostiene la produzione integrata e condivisa di eventi artistici e musicali proposti da fondazioni, teatri stabili, teatri comunali ed altri soggetti che operano nell'ambito del settore.

2. I progetti finanziabili, tenuto conto del relativo piano economico dei costi e dei ricavi, devono conseguire l'abbattimento dei costi di produzione e di allestimento mediante specifiche coproduzioni e la condivisione dei servizi comuni, (parole soppresse), da parte dei soggetti coinvolti, (parole soppresse).

3. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana (parole soppresse), con proprio decreto, definisce le modalità di elaborazione e i contenuti minimi richiesti e, sulla base del progetto elaborato dai soggetti di cui al comma 1, approva il calendario unico delle attività e il piano di riparto del finanziamento.

4. (comma soppresso).

5. Per le produzioni artistiche e musicali dei teatri con almeno 500 posti (parole soppresse), è istituito un fondo di 1.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2018 e 2019. Alla copertura si provvede con parte delle risorse previste nella autorizzazione di spesa del presente articolo.

6. Per la finalità del presente articolo, è autorizzata la spesa annua di 5.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far Fonte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).».

Nota all'art. 21, comma 1:

L'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, recante "Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali." così dispone:

«1. Sono istituiti musei regionali interdisciplinari nelle città di Caltanissetta, Enna, Catania e Ragusa.

2. Assumono carattere di museo regionale le seguenti istituzioni:

- a) Antiquarium di Aidone;
- b) Antiquarium di Gela;
- c) Antiquarium di Tindari - Patti;
- d) Antiquarium di Tusa;
- e) Antiquarium di Giardini - Naxos;
- f) Antiquarium di Himera;
- g) Antiquarium di Marianopoli;
- h) Antiquarium di Favignana;
- i) Antiquarium di Lampedusa;

- l) (lettera abrogata);
 - m) Museo di Sciacca;
 - n) Museo naturalistico "Cave di Cusà";
 - o) Museo archeologico - Lilibeo Marsala;
 - p) Casa - Museo Verga di Catania;
 - q) Casa - Museo di Palazzolo Acreide;
 - r) Museo di Adrano;
 - s) Museo Palazzo Mirto di Palermo;
 - t) Museo Osservatorio Paleontologico di Palermo;
 - u) Museo della Pomice di Lipari;
 - v) Villa imperiale di Piazza Armerina;
 - z) Museo del sale di Trapani.
- Museo geologico G.G. Gemmellaro con sede in Palermo.

3. Sono, altresì, istituiti il museo regionale delle miniere in Caltanissetta, con sede nelle miniere Gessolungo, La Grasta e Trabia - Tallarita di Riesi, il museo regionale delle miniere di Agrigento con sede in Ciavolotta, la miniera-museo di Cozzo Disi, il museo regionale naturale di Pantalica, il museo regionale del territorio di Messina, il museo regionale del Barocco in Noto e il museo delle tradizioni silvo-pastorali in Mistretta, nonché il museo regionale naturale e delle miniere di asfalto di Castelluccio e della Tabuna, in provincia di Ragusa e il museo del carrubo, delle arti e degli strumenti del lavoro rurale di Vittoria ed il Museo archeologico regionale di Centuripe, tramite apposita convenzione con il comune e la provincia regionale di Enna per la gestione dello stesso.

4. Nelle more dei verificarsi delle condizioni per la gestione da parte della Regione dei sopradetti musei, la gestione degli stessi può essere affidata ai comuni interessati e l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare ai comuni medesimi i contributi di cui all'articolo 11.

5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per la celebrazione di Salvatore Quasimodo nella ricorrenza del novantesimo anniversario della nascita del poeta, è autorizzato a istituire a Modica anche attraverso l'acquisizione della casa natale del poeta una biblioteca-museo regionale.

6. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è affidata all'AFDRS».

Nota all'art. 22, comma 1:

L'articolo 75 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norme in materia di sanità penitenziaria. - 1. Al fine di garantire la continuità assistenziale alla popolazione detenuta e di non disperdere l'acquisita, specifica professionalità del personale sanitario che opera negli istituti di pena, e nella fattispecie dei "medici incaricati provvisori", in considerazione della specificità del contesto in cui opera tale personale sanitario, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel SSN del personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria", approvate dalla Commissione salute della Conferenza Stato Regioni, come da esiti del 10 giugno 2009, ai medici incaricati "provvisori" è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico dei "definitivi", ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali. Ai medici provvisori, in fase di prima applicazione, è riconosciuto il trattamento tabellare di base previsto dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modifiche e integrazioni, fino alla naturale scadenza ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 1° aprile 2008.

2. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria della popolazione detenuta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute adotta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, previo parere della Commissione "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, apposite linee guida, ivi compreso il regime di incompatibilità, per la disciplina dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 con il personale sanitario operante presso gli istituti penitenziari, che prevedano l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, laddove previsto dagli accordi collettivi nazionali di categoria, per lo stesso numero di ore corrispondente a quello oggetto della precedente convenzione intrattenuta con l'amministrazione penitenziaria di riferimento, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti accordi collettivi nazionali».

Nota all'art. 23, comma 1:

Il paragrafo 5, lettera c), dello schema dei requisiti delle case di cura private di cui alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, recante "Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Organizzazione dei servizi di diagnosi e cura

a) articolazione di unità funzionali con almeno un raggruppa-

mento di due o più unità funzionali per specialità omogenee mediche e chirurgiche;

b) unità funzionali costituite nel seguente modo: medicina generale e chirurgia generale con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;

- specialità mediche (pediatria, cardiologia, dermatologia, ematologia, neurologia, nefrologia, pneumologia, geriatria, oncologia medica, neuropsichiatria, ecc.) con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;

- specialità chirurgiche (ostetricia, ginecologia, ortopedia, traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia, oculistica, ecc.) con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;

- specialità mediche e chirurgiche, se aggregate rispettivamente ad unità funzionale di medicina generale e di chirurgia generale, con non meno di 10 e non più di 30 posti letto.

Dette unità confluiranno per branche affini in raggruppamenti con non meno di 30 e non più di 100 posti letto; per le case di cura ad indirizzo specifico (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, lungodegenza medica, ecc.) in raggruppamenti con non più di 120 posti letto.

Le case di cura in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono l'autorizzazione anche per le specialità ed il relativo numero di posti letto autorizzati se ricomprensibili nei raggruppamenti da formarsi secondo le precedenti disposizioni;

c) guardia medica permanente interna, svolta di regola da aiuti ed assistenti dei reparti o dai medici ad hoc, (*parole soppresse*), a rapporto di impiego o collaborazione professionale coordinata e continuativa;

d) attrezzatura radiodiagnostica costituita da almeno un apparecchio fisso fino a 150 posti letto e da almeno due per un numero di posti letto maggiore. Per le case di cura neuropsichiatriche fino a 120 posti letto è ammessa la dotazione di apparecchi portatili. Un apparecchio portatile con amplificatore di brillantezza è obbligatorio, congiuntamente a quello fisso, per le case di cura che ricoverano malati chirurgici o traumatologici;

e) emoteca, ove richiesta dalla tipologia, costituita ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592 e del relativo regolamento di attuazione (art. 38, decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256) dotata di un frigorifero adatto alla conservazione del sangue, munito di termoregistratore e dispositivo di allarme visivo ed acustico;

f) armadio farmaceutico o, nelle case di cura con oltre 150 posti letto, locale per il deposito dei medicinali, dei presidi medico chirurgici, del materiale di medicazione, ecc;

g) per ogni raggruppamento di unità funzionali:

- locale per visita e medicazioni;

- locale di lavoro per personale infermieristico e di assistenza;

- locale per la distribuzione del vitto con cucinetta;

h) sala soggiorno per i degenti non affetti da forme morbose contagiose e diffuse;

i) per il ricovero di malati chirurgici il complesso operatorio deve essere costituito da:

- due sale operatorie per i primi 100 posti letto chirurgici, con un'altra sala operatoria ogni ulteriori 50 posti letto chirurgici o frazione;

una sala per la preparazione e rianimazione dei malati;

- una sala per la preparazione dei chirurghi;

- un locale di sterilizzazione;

- apparecchi per l'anestesia a circuito chiuso in relazione ai tavoli operatori.

La prima sala operatoria deve avere una superficie non inferiore a mq. 30; dimensioni minori saranno ammesse per particolari specialità chirurgiche, in relazione alle esigenze degli interventi o quando non ne sia compromessa la funzionalità;

l) per ricoveri di ostetricia:

- una sala parto ogni 40 posti letto;

- un locale per la preparazione del personale;

- un locale con attrezzature idonee comprensivo di culla termostatica per l'assistenza dei neonati;

- disponibilità di attrezzature per il trasporto assistito del neonato in altro luogo di cura.

Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio, nonché con la neonatologia».

Nota all'art. 24, comma 1:

L'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502." così dispone:

«Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali - 1.

Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle perso-

ne con disturbi mentali, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:

- a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
- b) accoglienza;
- c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo personalizzato da parte dell'équipe multiprofessionale in accordo con la persona e in collaborazione con la famiglia;
- e) visite psichiatriche;
- f) prescrizione e somministrazione di terapie farmacologiche;
- g) colloqui psicologico-clinici;
- h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- i) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
- j) interventi terapeutico-riabilitativi e socio-educativi volti a favorire il recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- k) gruppi di sostegno per i pazienti e per i loro familiari;
- l) interventi sulla rete sociale formale e informale;
- m) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- n) collaborazione con i medici di medicina generale;
- o) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche (SERT), con particolare riferimento ai pazienti con comorbidità;
- p) interventi psicoeducativi rivolti alla persona e alla famiglia;
- q) progettazione coordinata e condivisa del percorso di continuità assistenziale dei minori in carico ai servizi competenti, in vista del passaggio all'età adulta.

2. L'assistenza distrettuale alle persone con disturbi mentali è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.».

Nota all'art. 26, comma 1:

- L'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum." così dispone:

«Misure straordinarie per il pareggio di bilancio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. - 1. L'Amministrazione regionale è tenuta a conseguire, entro il 31 dicembre 2006, l'equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario con la progressiva riduzione dei disavanzi a decorrere dal presente esercizio.

2. Al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si provvede annualmente con la legge finanziaria regionale sino al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto al comma 1.

3. Per l'anno 2004 alla copertura del disavanzo dell'assistenza farmaceutica convenzionata regionale derivante dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale si provvede con la legge finanziaria regionale, con le modalità fissate dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 relativamente alla quota a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. Per le medesime finalità, per il triennio 2004-2006, l'ammontare degli aggregati economici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, relativamente all'assistenza ospedaliera convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con decreto interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004.

5. Possono essere rilasciate dagli organi competenti autorizzazioni sanitarie per l'esercizio di nuove strutture ambulatoriali purché in regime di attività libero-professionali. L'autorizzazione non dà diritto ad alcun tipo di accordo contrattuale ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e non costituisce titolo giuridico per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.

6. È fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed alle strutture in regime di accreditamento provvisorio ed alle strutture sanitarie in regime di sperimentazione gestionale, nonché alle strutture private che a qualunque titolo hanno rapporti con il servizio sanitario regionale di istituire, sino al 31 dicembre 2006, nuove unità operative complesse, ambulatori e servizi. Possono essere autorizzate nuove unità operative semplici purché non si determini aumento di posti letto né maggiori oneri. Nuove istituzioni di unità complesse possono essere finanziate dai risparmi di spesa conseguiti con la contestuale soppressione di altre unità operative, ambulatori e servizi preesistenti e nel limite massimo del 90% di tali

risparmi. Tali nuove strutture possono essere autorizzate previa verifica di compatibilità sull'offerta sanitaria dei servizi e delle strutture esistenti nel bacino di riferimento.

7. (comma abrogato).

8. Al fine di assicurare l'appropriatezza delle prestazioni, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità viene determinata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la percentuale di decurtazione da applicare alla remunerazione dei D.R.G. (Diagnosis Related Group) ad elevato rischio di inappropriatazza, ferma restando la non remunerabilità delle prestazioni inappropriate.

9. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il ripiano definitivo dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relativi all'anno 2003 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 460.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413333).

10. Per la piena attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria, presso l'Assessorato regionale della sanità può essere disposto il comando di personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel numero massimo di 15 unità, con specifiche competenze nelle materie trattate dal dipartimento da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Al personale medico in posizione di comando è fatto divieto di esercitare attività extra di natura professionale. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.».

- L'articolo 22 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Norme per il personale regionale e degli enti. - 1. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 293.049,55 euro per l'esercizio finanziario 2018, di 280.454,25 euro per l'esercizio finanziario 2019 e di 281.526,57 euro per l'esercizio finanziario 2020 (Missione 1, Programma 3, capitolo 212025), per il pagamento degli emolumenti e degli oneri riflessi relativo al personale in servizio presso il dipartimento bilancio e la Centrale Unica di Comittenza (CUC).

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 1.019.302,78 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 885.644,99 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 884.376,67 euro (Missione 13, Programma 7, capitolo 412016).

3. (comma abrogato).

4. (comma abrogato).

5. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 trovano applicazione anche in favore dei soggetti posti in quiescenza a far data dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015.

6. Al comma 20 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015, dopo le parole "esclusivamente in ore" sono aggiunte le parole "ad eccezione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni".

7. Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, le parole "per il biennio 2017-2018" sono sostituite dalle parole "per il triennio 2017-2019". Il termine di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 è prorogato al 31 dicembre 2019.

8. La copertura finanziaria di cui al comma 7 è assicurata dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016. A tal fine il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale della funzione pubblica la relativa somma sui pertinenti capitoli di bilancio del medesimo dipartimento regionale della funzione pubblica.

9. Le Camere di Commercio della Regione sono autorizzate a costituire il "Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia" al quale sono affidati le funzioni e gli oneri relativi al trattamento economico pensionistico e di fine servizio del personale, attualmente in quiescenza e in servizio, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, previsto a carico delle rispettive Camere.

10. Al Fondo unico, istituito ai sensi del comma 9, è riconosciuto piena autonomia gestionale e funzionale.

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale unicamente di personale in servizio presso le stesse Camere di Commercio.

13. L'istituzione e la gestione del Fondo non implicano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio della Regione.

14. Al fine di equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana di cui al decreto assessoriale del 29 marzo 2000, che oggi hanno un trattamento economico inferiore, è corrisposto il trattamento economico corrispondente all'ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, corrispondente al livello apicale dell'attuale categoria D del comparto non dirigenziale della Regione.

15. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede a riclassificare il personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 14 con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 14, quantificati in 770 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, comprensivi degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione, si provvede a valere della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001.».

Note all'art. 27, comma 1:

- L'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, recante "Norme riguardanti gli enti economici regionali.", abrogato dall'art. 1, comma 8, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, così disponeva:

«In relazione ai problemi occupazionali che possano insorgere nella fase del riassetto delle proprie partecipazioni, l'ESPI e l'EMS sono autorizzati a costituire società destinate a prendere in carico i dipendenti delle proprie rispettive collegate che, in relazione all'esecuzione dei piani di risanamento e dei processi di razionalizzazione di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, non trovino attuale utile collocazione nei processi produttivi.

Nelle costituende società può essere trasferito o mantenuto, previa trattativa con le organizzazioni sindacali e per non oltre 36 mesi, il personale per il quale sia scaduto il periodo di godimento dei benefici previsti dalla legislazione nazionale in ordine al salario garantito o per il quale non sia stato possibile fare ricorso a tali benefici ovvero alla mobilità interna o al prepensionamento (3).

Entro i predetti trentasei mesi, qualora non si siano verificate le condizioni di cui al comma precedente, i lavoratori devono essere reinseriti nel processo produttivo o utilizzati nelle nuove iniziative che gli enti sono impegnati a realizzare.

Nella società che costituirà l'ESPI può essere trasferito, prescindendo dalle condizioni previste nei commi precedenti, il personale proveniente dagli stabilimenti ex Elmesa, ex Saprim ed ex Siclea.

L'ESPI e l'EMS sono impegnati a presentare annualmente piani di nuove iniziative anche per il reinserimento dei predetti dipendenti nei processi produttivi.

In relazione alla possibilità di riutilizzo, il personale di cui sopra è tenuto a partecipare a corsi di qualificazione che saranno all'uopo organizzati dalle costituende società.

Il rifiuto alla partecipazione ai corsi di qualificazione ovvero al reinserimento nelle attività produttive comporta l'immediata cessazione del rapporto di lavoro.

L'ESPI e l'EMS, nel quadro della vigente legislazione sociale, definiranno il trattamento normativo ed economico che le costituenti società riserveranno ai propri dipendenti, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali. Detto trattamento non potrà, comunque, risultare superiore a quello in godimento presso le società di provenienza.».

- L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica." così dispone:

«Oggetto - 1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione

pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.».

- L'articolo 23 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di personale precario. - 1. Il comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dai seguenti:

"18. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che prestano servizio presso gli enti in dissesto, gli enti deficiatori con piano di riequilibrio già approvato dall'organo consultivo, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane alla data del 31 dicembre 2018, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2019 all'Amministrazione in cui prestano servizio e ai competenti dipartimenti regionali delle autonomie locali o del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative che ne attestano rispettivamente i costi relativi al trattamento economico fondamentale complessivo e agli oneri riflessi e l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 al 31 dicembre 2015, transitano in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.

18-bis. Entro 180 giorni dal termine di cui al comma 18 la Resais S.p.A. conclude le procedure per la presa in carico dei dipendenti transitati.".

2. Alle istanze già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli stessi termini e le medesime procedure del presente articolo.

3. Le procedure di transito speciale di cui al presente articolo sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato previo espletamento delle procedure di cui al comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015. Il personale assunto ai sensi del presente comma è utilizzato prioritariamente presso gli enti di originaria provenienza e conserva il diritto alla riserva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche e integrazioni, nell'ipotesi di avvio delle procedure di stabilizzazione da parte degli enti di originaria assegnazione ai sensi della medesima disciplina.».

Nota all'art. 29, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale." così dispone:

«Finalizzazione delle risorse finanziarie. - 1. Le risorse finanziarie disponibili annualmente per il Servizio sanitario regionale previste dalla normativa nazionale e regionale ed in coerenza con le strategie e gli obiettivi del Piano sanitario regionale, sono determinate e destinate dall'Assessore regionale per la sanità:

a) alle Aziende del Servizio sanitario regionale previa negoziazione con i direttori generali, tenuto conto dei criteri e dei parametri correlati alle attività proprie delle medesime, alla complessità della casistica e delle prestazioni erogate, all'appropriatezza e qualità dei ricoveri, alla produttività delle stesse Aziende, alla popolazione residente, alla mobilità attiva e passiva, nonché tenendo conto di criteri di perequazione finalizzati ad assicurare l'erogazione uniforme, efficace, appropriata ed omogenea dei Livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio regionale e dei meccanismi di remunerazione previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera f);

b) ai programmi interaziendali di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta, proposti dalle Aziende del Servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), nonché ai programmi definiti negli atti di programmazione regionale;

c) al fabbisogno della rete dell'emergenza-urgenza sanitaria ed a programmi di interesse generale, gestiti, anche in modo diretto, dalla Regione;

d) ai programmi di attività per funzioni obbligatorie non valutabili a prestazione o per specifici progetti funzionali nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2;

e) al fondo di investimento per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle Aziende del Servizio sanitario regionale;

f) al fabbisogno necessario per l'espletamento dell'attività assi-

stenziale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli ospedali classificati e, fino alla scadenza degli accordi vigenti, delle sperimentazioni gestionali;

g) al fabbisogno del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per l'espletamento delle attività di rispettiva competenza;

h) al soddisfacimento delle necessità derivanti dalla tutela della salute per le emergenze zootecniche dalla tutela sanitaria per i cittadini immigrati extracomunitari e dalle esigenze di protezione della salute nelle aree industriali a rischio; per queste ultime sono individuate, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, le prescrizioni in materia di prevenzione individuale e collettiva, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria per le patologie derivanti dagli insediamenti industriali e le specifiche risorse;

h-bis) al finanziamento dell'ARPA Sicilia per le attività di prevenzione sanitaria di competenza.

2. I programmi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono attuati previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Nel quadro della riorganizzazione delle Aziende sanitarie continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 10 relativamente all'attivazione di nuove unità operative complesse in discipline oncologiche e radioterapiche nei distretti ospedalieri e nelle Aziende ospedaliere ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale.»

Nota all'art. 30, comma 1:

L'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Aiuti all'investimento. - 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, conformemente alle condizioni e limiti previsti dal regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'articolo 12, lettera a), del citato regolamento CE n. 800/2008:

1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata per un importo comunque non superiore ad euro 500 mila della durata massima di 15 anni di cui sino a due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;

c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale, all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;

2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito per un importo superiore a 100.000,00 euro e fino a 516.458,90 euro e, comunque, entro il limite del 75 per cento dell'investimento diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b), c) del punto 1) del presente comma;

3) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa necessaria per investimenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1) del presente comma e per un importo comunque non superiore a euro 25.000,00 della durata massima di anni tre;

4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1) del presente comma, contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di durata massima di quindici anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a euro 500 mila e non inferiore a euro 30 mila.

2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del punto 1) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.

3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, con

facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.

4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'articolo 16.

4-bis. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale, causata dall'eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi del Nord Africa, nelle isole di Lampedusa e Linosa (AG), il fondo di cui al presente articolo erogherà altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese, come definite dal reg. CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale e/o unità locale purché avente sede in Sicilia da almeno sei mesi antecedenti al 16 giugno 2011, presso il comune di Lampedusa e Linosa (AG). Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.

4-ter. Al fine di favorire il superamento della grave situazione di emergenza economico-sociale causata dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 novembre 2011, nei comuni della provincia di Messina, individuati nella Delib.G.R. n. 334 del 24 novembre 2011, colpiti dai predetti eventi, il fondo di cui al presente articolo eroga altresì agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese come definite dal regolamento CE 6 agosto 2008 n. 800/2008, della Commissione, pubblicato nella g.u.u.e. L 214 del 9 agosto 2008, aventi sede legale e/o unità locale antecedenti al 22 novembre 2011, presso i comuni interessati dai citati eventi alluvionali della provincia di Messina. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso a tali agevolazioni da parte dei soggetti sopra individuati.

4-quater. Le agevolazioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter possono essere concesse sotto forma di contributi in conto capitale, anche cumulativamente con le altre tipologie di contributi, entro i limiti e con le modalità individuate con i decreti adottati dall'Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dei predetti commi.

4-quinquies. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater possono essere concesse a tutte le imprese di cui ai medesimi commi a prescindere dalla tipologia di attività esercitata.

5. (comma abrogato).

6. (comma abrogato).

7. (comma abrogato).

8. (comma abrogato).

Nota all'art. 31, comma 1, lett. a) e lett. b):

L'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Assessment del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale'. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata. - 1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

3. All'articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole "30 giugno 2014" e "dal 1° luglio 2014" sono rispettivamente sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e "dall'1 gennaio 2021".

4. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole "ad uso residenziale" aggiungere le parole "o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico.". I lavori di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, possono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio, rimanendo a carico del mutuatario gli interessi che gravano per il tempo superiore ai 24 mesi stabiliti per il pre-ammortamento. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, aggiungere le parole "Per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2".

5. Il termine per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, è prorogato ad ogni effetto al 31 dicembre 2020.

6. (comma soppresso).».

Nota all'art. 31, comma 2:

L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" così dispone:

«Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; (146)
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vigenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»

Nota all'art. 32, comma 1, lett. a) e lett. b):

L'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15, recante "Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 in materia di fuoriuscita del personale precario. - 1. All'articolo 3, comma 19, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, dopo le parole "non è inferiore a dieci" sono aggiunte le parole "con decorrenza dalla data del 31 dicembre 2016".

2. All'articolo 3, comma 20, della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole "modalità attuative," sono aggiunte le parole "L'autorizzazione ai beneficiari delle misure relative alla negoziazione del credito è subordinata ad apposita attività ricognitiva a carico dell'amministrazione regionale che, accertate evidenti condizioni di vantaggio nella determinazione del costo del credito, si sostituirà ai beneficiari stessi negoziando la suddetta misura direttamente con gli Istituti di credito individuati.".

3. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 è sostituito dal seguente:

"3. Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 (parole soppresse) è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 491

«Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) su proposta dell'Assessore per l'economia (Armao) il 16 gennaio 2019. Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 18 gennaio 2019.

Esaminato dalla II Commissione nelle sedute nn. 113 del 25 febbraio 2019, 115 del 6 marzo 2019, 116 del 7 marzo 2019, 117 del 14 marzo 2019, 118 del 19 marzo 2019, 119 del 26 marzo 2019, 121 del 2 aprile 2019 e 131 del 29 maggio 2019.

Trasmessi emendamenti aggiuntivi alle Commissioni al fine dell'elaborazione di uno o più disegni di legge ai sensi dell'articolo 64 del Regolamento interno il 28 marzo 2019.

Elaborato disegno di legge n. 491/V Comm 'Interventi a sostegno di beni e attività culturali, del lavoro, dello sport e del turismo'. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati componenti la V Commissione il 3 aprile 2019.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 83 del 3 aprile 2019 e n. 91 dell'11 giugno 2019.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 83 del 3 aprile 2019.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 128 del 7 maggio 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 91 dell'11 giugno 2019.

Relatore: Sammartino.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 133 del 24 luglio 2019, n. 138 del 17 settembre 2019, n. 139 del 18 settembre 2019, n. 140 del 24 settembre 2019, n. 141 del 25 settembre 2019, n. 143 del 2 ottobre 2019 e n. 144 dell'8 ottobre 2019.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 144 dell'8 ottobre 2019.

(2019.42.2993)083